

## AMPLIATO IL PERIMETRO DEI BENI FINITI

In base a quanto specificato dall'Agenzia delle entrate con la **risposta a interpello n. 71 del 21 febbraio** scorso si considerano "beni finiti", con la possibilità di beneficiare dell'aliquota iva ridotta del 10% i seguenti beni:

- la ringhiera per balcone,
- la ringhiera per recinzione,
- le tettoie per balconi,
- le terrazze montate sul pavimento e/o sulla facciata dell'edificio,
- i beni similari

Per meglio comprendere la materia di cui trattiamo occorre soffermarsi sulla distinzione tra "beni finiti" e "beni significativi" e a tal proposito è utile richiamare la circolare n. 15/E/2018 con la quale l'Agenzia delle entrate ha fornito interessanti chiarimenti riguardo all'ambito di applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10% in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La citata circolare deriva dalla norma di interpretazione autentica di cui alla Legge di Bilancio 2018, in materia di "beni significativi".

Secondo l'Agenzia delle entrate si applica l'aliquota Iva ridotta del 10% alla fornitura di beni necessari per la realizzazione di interventi di recupero edilizio ed in particolare ai beni finiti:

- a esclusione delle materie prime e dei semilavorati, necessari per la realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, eseguiti su qualsiasi tipo di immobile senza che siano richieste altre condizioni e quindi anche quando essi vengano acquistati direttamente dal committente (n. 127-terdecies, della Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972);
- le materie prime ed i semilavorati, necessari per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ma solo se forniti dallo stesso soggetto che effettua l'intervento di recupero, ed a condizione che tali beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nell'ambito dell'intervento (beni significativi).

Quindi, solo ove si tratti di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, e i beni sono forniti dall'esecutore della prestazione rientrano nella definizione di "beni significativi" di cui al D.M. 29 dicembre 1999 e si dovrà applicare la specifica disciplina dell'articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999 che prevede l'applicazione dell'imposta agevolata solo fino a concorrenza del valore del bene significativo, come negli esempi che seguono:

### Esempio 1

Prestazione idro sanitaria con installazione di nuova caldaia

Corrispettivo complessivo dell'intervento 1.000 euro

Prezzo della caldaia 600 euro

Aliquota agevolata applicabile a 800 euro (400 di prestazione a cui aggiungere 400 di valore della caldaia, appunto il limite del valore della prestazione stessa)

La differenza pari a 200 euro sarà assoggettata ad aliquota ordinaria (22%)

## Esempio 2

Prestazione idro sanitaria con installazione di nuova caldaia

Corrispettivo complessivo dell'intervento 1.000 euro

Prezzo della caldaia 450 euro

Poiché il valore del bene significativo non supera la metà del corrispettivo complessivo il prestatore emetterà una fattura con Iva al 10% per l'intero corrispettivo

Tornando ai "beni finiti", affinché ad essi possa applicarsi l'Iva ridotta e non la ordinaria del 22% essi devono mantenere una propria individualità e una propria autonomia funzionale e inoltre devono essere rimovibili e sostituibili dalla struttura di cui fanno parte senza che questo possa comportargli la perdita delle loro caratteristiche ed in modo tale che possano essere riutilizzati.



Mancando queste caratteristiche il bene sarà assoggettato ad aliquota ordinaria.

Pur avendo fornito una definizione, l'Agenzia delle entrate non ha mai elencato i beni rientranti in tale fattispecie con la conseguenza che oggi non esiste una elencazione esaustiva di essi, è tuttavia possibile far rientrare in tale categoria, oltre a quelli di cui al commentato interpello, i seguenti beni:

ascensori

montacarichi

infissi

sanitari

prodotti per la realizzazione degli impianti elettrici e idricosanitari

porte

scale a chiocciola



Per ogni altro bene si ritiene necessario effettuare un espresso approfondimento prima di applicare l'aliquota ridotta del 10%.

Diversamente i beni significativi sono individuati, in modo tassativo, dal D.M. 29 dicembre 1999; la tassatività va intesa in senso assoluto, salvo il caso in cui si tratti di beni che hanno la stessa funzionalità di quelli contenuti nel citato decreto anche se hanno una denominazione tecnica o commerciale differente.